

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Massimo PERIN Presidente

Riccardo PATUMI Consigliere – relatore

Khelena NIKIFARAVA Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46557 del registro di segreteria, promosso a istanza della Procura regionale nei confronti di VECCHI Mirco, nato a Göteborg (Svezia) il 3 maggio 1962, c.f. VCCMRC62E03Z132B, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio de Rensis e Francesco Di Ciommo;

Visto l’atto di citazione;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 5 novembre 2025 tenuta con l’assistenza del segretario dott. Enrico Tiberi, il relatore Riccardo Patumi, il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Claudia Desogus. e l’avvocato l’avv. Emanuela Grandi in sostituzione degli avvocati Antonio de Rensis e Francesco Di Ciommo per il convenuto.

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 8 maggio 2025, la Procura

contabile regionale agisce nei confronti del sig. Mirco Vecchi, all'epoca dei fatti in servizio presso il Commissariato di Polizia di San Giovanni in Persiceto (Bo), chiamandolo a rispondere per il danno all'immagine che avrebbe cagionato all'Amministrazione di appartenenza.

1.1. La Procura contabile ha aperto il procedimento istruttorio a seguito della

pubblicazione di un articolo su «Repubblica.it», nella Sezione cronaca di Bologna, il 24 agosto 2016, dal titolo *“Bologna, gli agenti infedeli che vendevano armi al mercato nero”*.

Il procedimento penale, aperto nel 2016, si era concluso per l'odierno convenuto con l'ammissione al rito abbreviato e la condanna, a esito dei tre gradi di giudizio, a 3 anni di reclusione e alla pena accessoria dell'interdizione di 5 anni dai pubblici uffici per i reati di cui all'art. 319-*quater* c.p. (*“Induzione indebita a dare o promettere utilità”*), nonché per plurime ipotesi di peculato e con la dichiarazione di estinzione per prescrizione rispetto a un'ipotesi di truffa.

Le condotte integranti il reato di peculato sono state rese possibili in ragione della circostanza che il sig. Mirco Vecchi era addetto alla gestione delle pratiche relative alle licenze per detenzione e porto armi, e aveva conseguentemente la disponibilità delle armi consegnate al Commissariato per essere rottamate o acquisite a seguito di ritiro cautelare a causa della cessazione delle condizioni per la legittima detenzione. Dopo essersi appropriato delle armi stesse, il convenuto le cedeva a titolo oneroso a terzi, oppure le tratteneva per sé. Le condotte realizzate con tali modalità sono state dieci.

L'induzione indebita a dare utilità, invece, si è concretizzata nell'aver minacciato una persona di una sanzione per aver omesso di comunicare il cambio di residenza, in tal modo inducendola a consegnargli indebitamente due armi, che poi sono state rivendute a un'armeria.

A seguito di invito a dedurre il sig. Mirco Vecchi ha formulato osservazioni, producendo documentazione a sostegno, nonostante le quali, tuttavia, la Procura ha ritenuto di dover comunque esercitare l'azione erariale.

1.2. In diritto, la Procura regionale, dopo avere preliminarmente individuato il presupposto della giurisdizione di questa Corte nel rapporto di servizio intercorrente all'epoca dei fatti tra la Polizia di Stato e il sig. Mirco Vecchi, espone gli elementi del danno all'immagine che sarebbe stato cagionato da quest'ultimo all'Amministrazione di appartenenza.

La condotta antigiuridica sarebbe integrata dai comportamenti, esposti nella parte in fatto, per i quali il convenuto è stato già condannato in via definitiva in sede penale. Gli elementi probatori acquisiti nel processo penale, infatti, ricorda la Parte pubblica, possono essere utilizzati nel processo di responsabilità per danno erariale anche quando la condanna è stata disposta non a seguito di dibattimento, ma con un rito alternativo come quello abbreviato, così come nel caso di specie.

L'elemento psicologico necessario per configurare la responsabilità erariale viene individuato dalla Procura regionale nel dolo; più specificamente, come evidenziato nella sentenza penale di condanna di

primo grado, *“nella coscienza e nella volontà di dare alla cosa una destinazione diversa da quella prescritta, mutandone la destinazione specifica [...] Orbene, VECCHI Mirco era ben consapevole di detenere per ragioni di ufficio le armi altrui, essendo proprio il soggetto competente ad effettuare le procedure di rottamazione [...] Ciò è dimostrato anche dal fatto che [...] spesso ometteva anche di inserire la procedura di movimentazione delle armi in Banca Dati, poteva facilmente intestarsi le stesse per poi rivenderle o cederla, facendo firmare moduli di cessione in bianco ai legittimi proprietari invece che quello specificamente richiesto per la rottamazione. Altre volte invece, per evitare direttamente che comparisse il passaggio effettuato tra lui e gli eredi, faceva risultare nell'apposito registro addirittura un'avvenuta cessione diretta dal de cuius del terzo. Tutte queste condotte escludono l'errore [...]”*.

La circostanza affermata in sede di deduzioni, per cui l'ufficio di Polizia presso il quale il convenuto prestava servizio era in grande sofferenza, secondo la Procura regionale non troverebbe conferma negli atti dell'istruttoria e, comunque, non proverebbe un errore scusabile; inoltre, quanto sostenuto dal convenuto per cui il fine delle condotte illegittime sarebbe stato riconducibile all'esigenza di facilitare lo smaltimento delle armi, sarebbe altrettanto infondato, giacché il sig. Vecchi avrebbe agito con modalità ingannatorie e falsificatorie, ricavandone un vantaggio economico.

Il dolo erariale, quindi, sarebbe consistito nella volontarietà delle condotte poste in essere, in ragione della piena capacità dell'odierno convenuto di rappresentarsi ed accettare le possibili conseguenze pregiudizievoli a danno dell'immagine della propria Amministrazione.

Tale danno sarebbe punibile in ragione della commissione di reati propri contro la P.A.: peculato ed induzione indebita.

La Procura regionale svolge, altresì, alcune considerazioni finalizzate a controbattere alle argomentazioni contenute nelle deduzioni depositate a seguito dell'invito a dedurre.

In merito all'affermazione secondo cui non si sarebbe concretizzato un danno all'immagine, il Pubblico Ministero richiama i due articoli, uno pubblicato su «Repubblica.it», nella cronaca di Bologna e l'altro su «Il resto del Carlino», che hanno dato risalto alla vicenda; l'Ufficio di Procura sostiene che la circostanza per cui la notizia è stata pubblicata sulle versioni *on-line* non dimostrerebbe una limitata diffusione, ma, al contrario, l'ampia portata della stessa.

Inoltre, afferma che la vicenda avrebbe altresì avuto rilevanza all'interno della Polizia di Stato.

In merito alla quantificazione del pregiudizio, la Procura contabile ricorda che le sentenze penali hanno affermato che le armi oggetto di appropriazione indebita avevano un valore economico «tutt'altro che irrisorio», pur non essendo stato quantificato il profitto complessivo conseguito a seguito della commissione dei reati in argomento.

Afferma, inoltre, che il criterio del "*duplum*" di cui all'art. 1, comma 1-*sexies*, della legge n. 20/1994, non potrebbe costituire il corretto parametro per la quantificazione del danno all'immagine oggetto dell'odierno giudizio, in quanto la maggior parte delle condotte illecite poste in essere dal convenuto risalgono al 2011, quindi a un momento antecedente l'entrata in vigore della norma sopra richiamata che,

avendo natura sostanziale, si applica alle sole fattispecie perfezionatesi successivamente. Al contrario, non rileverebbe, al fine di individuare la normativa applicabile, il momento in cui si è verificato il *clamor fori*. In ogni caso, ricorda come il criterio del *duplum* costituisca solo una presunzione *iuris tantum*.

Occorrerebbe conseguentemente procedere a una quantificazione equitativa del danno, che dovrebbe tenere conto della gravità e della reiterazione delle condotte in questione, le quali hanno avuto risonanza su quotidiani nazionali, nonché della circostanza che autore delle stesse è stato un appartenente alla Polizia di Stato, con ricadute sulla fiducia dei cittadini su un'Istituzione deputata a contrastare il crimine.

Per quanto sopra, il Requirente ritiene equo quantificare il pregiudizio arrecato dal convenuto alla Polizia di Stato in 80.000,00 euro complessivi.

1.3. Nel rassegnare le conclusioni, la Procura contabile chiede che il convenuto sia condannato al risarcimento del danno all'immagine cagionato alla Polizia di Stato, Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, che quantifica complessivamente nella misura di 80.000,00 euro.

2. Il convenuto si è costituito con una memoria depositata in data 16 ottobre 2025.

2.1. Innanzitutto, dopo aver ricostruito i fatti afferma l'inammissibilità o l'infondatezza della pretesa azionata dalla Procura contabile.

La difesa svolge considerazioni al fine di confutare la pretesa attorea, in particolare concentrandosi sulla prova dell'elemento soggettivo

necessario a integrare una responsabilità erariale.

Il punto di partenza è l'accertamento in sede penale del dolo generico che ha caratterizzato la condotta del convenuto come coscienza e volontà di dare alle armi in argomento una destinazione arbitraria. Tuttavia, non sarebbe stata dimostrata la sua consapevolezza di poter recare un pregiudizio all'immagine dell'Amministrazione, giacché su tale aspetto la Procura regionale non avrebbe fornito alcuna prova, limitandosi invece a sostenere l'esistenza del dolo erariale.

Continua la difesa del convenuto affermando che l'assenza della consapevolezza troverebbe un riscontro nella circostanza che il sig. Mirco Vecchi ha attuato le sue condotte illecite in un periodo temporale di oltre venti anni; ciò confermerebbe la sua convinzione che si trattasse di una prassi accettabile e non dannosa.

2.2. In via subordinata, la difesa del convenuto contesta il "*quantum*" del danno all'immagine azionato dalla Procura contabile.

Afferma che la Procura non avrebbe assolto l'onere della prova fornendo congrui parametri per la quantificazione equitativa del danno.

Ritiene, la difesa del convenuto, che la Procura avrebbe dovuto determinare il *quantum* sulla base dell'elemento del «*clamor fori*», che tuttavia sarebbe stato minimo.

In particolare, la Procura non avrebbe dimostrato la proiezione esterna dell'evento né, a maggior ragione, che tale eventuale proiezione abbia determinato una percezione negativa per la Polizia di Stato.

Inoltre, evidenzia che il convenuto rivestiva la qualifica di Assistente

capo e non un ruolo apicale o di particolare visibilità istituzionale, circostanza che contribuirebbe a ridurre la portata lesiva per l'immagine della Pubblica Amministrazione.

Rimarca come la notizia sia apparsa solo sulla versione *on-line* di due quotidiani dedicati alla cronaca di Bologna e sostiene che la risalenza temporale dei fatti inciderebbe sull'entità della lesione, che risulterebbe pertanto attenuata.

La difesa chiede, per quanto sopra rappresentato, che il *quantum* del risarcimento sia ridimensionato rispetto alla richiesta attorea anche in ragione di un concorso causale dell'Amministrazione che sarebbe da riconoscere in gravi lacune gestionali.

Domanda, infine, che questo Collegio eserciti il potere riduttivo dell'addebito, in quanto vi sarebbero state evidenti carenze organizzative dell'Ente, giacché il sig. Mirco Vecchi avrebbe operato per anni in un ufficio pubblico all'interno del quale risulterebbe difficile ipotizzare che simili condotte possano essere passate del tutto inosservate.

A sostegno delle argomentazioni di cui sopra riporta ampia giurisprudenza di questa Corte.

2.3. Nel rassegnare le conclusioni la difesa del convenuto chiede:

- in via principale, che la domanda sia dichiarata inammissibile o comunque rigettata nel merito in quanto infondata, con conseguente assoluzione del sig. Mirco Vecchi;
- in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, la riduzione dell'addebito nell'esercizio del potere riduttivo.

Con vittoria di spese.

3. Nel corso dell’udienza del 5 novembre 2025 le parti hanno sostanzialmente confermato le conclusioni agli atti.

DIRITTO

1. Preliminarmente occorre evidenziare che l’eccezione di inammissibilità può essere trattata unitamente al merito, giacché il difensore del convenuto svolge la sua difesa eccependo *«l’inammissibilità e/o infondatezza della richiesta di condanna al risarcimento del danno erariale»* senza tuttavia esporre argomentazioni specifiche in merito a eventuali motivi di inammissibilità del ricorso.

2. La domanda risarcitoria è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.

2.1. A seguito dell’entrata in vigore del codice della giustizia contabile, avvenuta in data 7.10.2016, la generale disciplina del danno all’immagine è contenuta nell’art. 51, comma 7, per il quale: *“La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271”*.

Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte la disciplina di

cui sopra implica che condizione per la perseguibilità dei dipendenti pubblici per il danno in analisi è semplicemente la sussistenza di un reato in danno della Pubblica Amministrazione e non necessariamente per uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione previsti nel capo I, del titolo II, del libro II del codice penale.

Tuttavia, le condotte oggetto dell'odierno giudizio risalgono agli anni tra il 2011 e 2014, e la previsione di cui al menzionato art. 51, comma 7, che ha individuato come presupposto dell'azione per danno all'immagine la sussistenza di un reato semplicemente in danno della P.A., ha natura sostanziale. Ne consegue che deve applicarsi la normativa previgente.

Per la ricostruzione di quest'ultima si ritiene di poter far rinvio alla motivazione contenuta nella sentenza n. 8/QM/2015 delle Sezioni riunite della Corte dei conti nella quale è evidenziato che l'azione contabile per danno all'immagine, in forza del quadro normativo antecedente all'entrata in vigore del codice della giustizia contabile, poteva essere esercitata per le sole ipotesi di condanna definitiva per i delitti contemplati nel capo I, titolo II, libro II c.p.

Tuttavia, poiché i reati di peculato e di induzione indebita dei quali si è reso responsabile il convenuto rientrano tra quelli previsti e puniti al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p., è comunque ravvisabile il presupposto di proponibilità dell'azione attorea.

Si ravvisa anche l'altro presupposto per poter contestare un danno all'immagine di una Pubblica Amministrazione costituito da una sentenza di condanna passata in giudicato.

2.2. La sussistenza del rapporto di servizio che incardina il giudizio presso questa Corte è evidente, in quanto il convenuto all'epoca dei fatti era in forza alla Polizia di Stato e le condotte in argomento sono state rese possibili in quanto era addetto all'Ufficio competente alla gestione delle pratiche relative alle armi.

2.3. Nel rispetto dei principi generali sull'onere della prova, il danno subito all'immagine dell'Amministrazione deve essere provato dalla Procura nella sua effettiva sussistenza (cfr. Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 361/2021), pur non essendo necessaria la dimostrazione della spesa sostenuta per il ripristino dell'immagine violata, né la verifica di una *deminutio patrimonii* della P.A. danneggiata.

In proposito, la Procura ha versato in atti la prova del *clamor fori*, che risulta integrato da due articoli di stampa aventi ad oggetto la vicenda in argomento. Pertanto, il danno deve ritenersi dimostrato.

2.4. L'antigiuridicità delle condotte, altro elemento necessario per poter contestare una responsabilità erariale, è stata accertata in sede penale, come già ricordato nella parte in fatto di questa sentenza.

In proposito, opera l'effetto espansivo del giudicato di cui all'art. 651 c.p.p., che rende "incontrovertibile" la "verificazione materiale" dei fatti accertati (*ex multis*, Sez. I Centr., sent. n. 490/2021). Infatti, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., applicabile per giurisprudenza univoca nel giudizio contabile, la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato "quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei

confronti del condannato".

2.5. Dev'essere altresì accertato l'elemento psicologico necessario a integrare la responsabilità erariale, che la Procura contabile ravvisa nel dolo; elemento, quest'ultimo, che la difesa del convenuto contesta con decisione. In particolare, nella memoria di costituzione viene sostenuto che il Pubblico Ministero non avrebbe fornito alcuna prova del dolo erariale e che in atti si potrebbe rinvenire solo la prova del dolo generico, quale coscienza e volontà di dare alle armi sottratte una destinazione arbitraria.

La Procura contabile sostiene, invece, che dalle prove acquisite in sede penale si evince il dolo erariale, come volontarietà delle condotte e capacità di rappresentarsi e accettare le conseguenze pregiudizievoli dell'immagine della Polizia di Stato.

L'affermazione attorea è convincente, in quanto è del tutto ragionevole ritenere che le condotte del convenuto fossero caratterizzate dal dolo, quantomeno nella forma del dolo eventuale, quale *"quello che si sostanzia nella necessaria rappresentazione della produzione del danno quale conseguenza possibile della condotta e nella consapevole accettazione di tale evento"* (C. conti, Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 72/2025).

Il convenuto, infatti, non può non essere stato consapevole che la commissione da parte sua di reati contro la P.A., se scoperta, avrebbe determinato una lesione della reputazione di quest'ultima, giacché per l'opinione pubblica, un ente pubblico si identifica con coloro che agiscono per esso, per cui le condotte illecite di questi ultimi possono riverberarsi sul primo, incrinandone l'immagine.

2.6. Affermata la fondatezza dell'azione erariale nell'*an*, dev'essere verificata la quantificazione del danno operata dalla Procura contabile.

Il criterio legale del c.d. "*duplum*" non è utilizzabile, in ragione della circostanza che detto criterio, introdotto dall'art. 1, comma 62 della legge n. 190/2012, trova applicazione sulla base del *tempus commissi delicti*, quindi delle condotte illecite (cfr. C. conti, Sez. Giur. App. II, sent. n. 101/2025) che, come rilevato dalla Procura contabile, per la maggior parte sono antecedenti l'entrata in vigore della legge sopra menzionata. In ogni caso, trattandosi di una presunzione «*iuris tantum*» sarebbe stata superabile mediante prova contraria.

Occorre quindi procedere a una quantificazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 del Codice civile.

Gli elementi dei quali tenere conto, richiamati anche dalla difesa del convenuto, sono: la posizione del dipendente nell'Amministrazione e la natura dell'ente con il quale era legato dal rapporto di impiego; la tipologia delle condotte illecite e conseguentemente l'impressione negativa suscitata nell'opinione pubblica; infine, la diffusione della notizia.

Certamente l'odierno convenuto rivestiva un ruolo, come ricordato dalla difesa, non apicale né che comportasse visibilità istituzionale, considerato che era un semplice Assistente capo.

Tuttavia, è anche vero che era in servizio presso il Corpo della Polizia di Stato, per il quale l'immagine riveste una particolare importanza, anche in ragione della migliore efficacia che può caratterizzarne l'azione in presenza di un clima di fiducia dei cittadini nei suoi

confronti.

Le condotte tenute dal convenuto sono sicuramente gravi, nonché reiterate, e dimostrano la sua notevole capacità criminale con la conseguente attitudine delle stesse a suscitare un'impressione profondamente negativa sull'opinione pubblica, come si evince anche dai titoli con i quali la stampa ha dato la notizia: *"Bologna, gli agenti infedeli che vendevano armi al mercato nero"* e *"Due ex poliziotti nei guai per un giro d'armi"*.

Premesso quanto sopra, tuttavia, nel determinare il danno in argomento deve comunque tenersi conto, oltre alla già ricordata circostanza per cui l'odierno convenuto rivestiva un ruolo non apicale né di particolare visibilità istituzionale, del fatto che la notizia relativa alle condotte in argomento è stata diffusa solo nelle edizioni locali di due giornali.

Per quanto sopra evidenziato, questo Collegio ritiene equo quantificare il danno che il convenuto ha cagionato alla sua *ex* Amministrazione di appartenenza in 20.000,00 euro complessivi.

Il danno cagionato, così individuato, non può essere ridotto sulla base di un affermato concorso causale che, secondo la difesa, sarebbe imputabile all'Amministrazione in conseguenza di affermate gravi lacune gestionali. Un fattore di tal tipo, infatti, a parte che non risulta provato, potrebbe incidere su una condotta che fosse imputata a titolo di colpa grave, ma non certo su comportamenti dolosi, come quelli, principalmente appropriativi, dei quali si è reso protagonista l'odierno convenuto.

Similmente, non può essere esercitato il potere riduttivo che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, è precluso in presenza di condotte dolose.

3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, respinta l'eccezione di inammissibilità della pretesa erariale e ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto condanna il sig. Mirco Vecchi a pagare l'importo di 20.000,00 (ventimila/00) euro in favore della Polizia di Stato, Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, somma già rivalutata, oltre agli interessi legali dal deposito della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 64,00 (euro sessantaquattro/00).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Riccardo PATUMI

Massimo PERIN

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 01 dicembre 2025

Il Direttore di Segreteria

Dott. Laurino Macerola (f.to digitalmente)